

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2961

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCIFREDI, GIRAUDO, VIALE, MARENGHI, TOZZI CONDIVI

Annunziata l' 11 giugno 1957

Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà  
in favore della piccola proprietà rurale

ONOREVOLI COLLEGGI! — Con varie leggi in materia di agricoltura, e particolarmente con quelle intese a correggere la grave situazione delle zone montane e delle zone ad economia agraria depressa, il Parlamento si è proposto di venire in aiuto ai contadini bisognosi, fornendo loro, attraverso il credito agrario, i mezzi per provvedere al miglioramento del fondo e occorrendo, alle formazioni di più organiche unità poderali, e per attuarvi quelle più razionali colture che consentano ai rurali un tenore di vita capace di frenare il deplorato esodo della popolazione e il conseguente abbandono dell'attività agricola.

Presupposto delle provvidenze studiate con tale intento avrebbe dovuto essere la regolare situazione delle proprietà, che se ne sarebbero dovute avvantaggiare.

Senonché, all'atto pratico, si dovette invece constatare come le irregolarità cui nel tempo erano andate soggette, in molti luoghi, le intestazioni delle proprietà, rendevano assai difficile, per non dire addirittura impossibile, il ricorso al credito agrario, al quale i proprietari avrebbero dovuto attingere per recare in atto le desiderate migliorie.

È noto infatti, per gli stessi accertamenti degli Uffici tecnici erariali, come nella zona montana, e in quelle considerate ad economia depressa, l'irregolarità delle intestazioni delle

proprietà, che in taluni paesi della regione ligure salirebbe addirittura al 90 per cento, renda spesso inoperante le agevolazioni creditizie, difettando nel richiedente la possibilità di fornire la prova di essere pieno ed esclusivo proprietario del fondo sul quale dovrebbe accendersi l'ipoteca a garanzia dell'apertura di credito.

Al fine di rendere operanti le provvidenze studiate è quindi necessario correggere anzitutto la deplorata situazione delle proprietà irregolari, e poiché ciò di frequente non torna possibile, in via ordinaria, per l'ingente spesa che importa, superiore spesso allo stesso valore della piccola proprietà rurale regolarizzanda e, comunque, non sopportabile da piccoli coltivatori indigenti, da varie parti è stato invocato un provvedimento legislativo che intervenga a sanare tante posizioni giuridiche anacronistiche, create attraverso più lustri per incuria di proprietari negligenti. Molti di essi, infatti, non si sono mai fatto carico di regolarizzare la propria posizione ai fini catastali, lasciando così che i loro beni venissero occupati e posseduti sia da parenti che da estranei, i quali avevano provveduto, in vario modo, a farseli intestare a catasto, pur non essendone i proprietari.

Di qui la necessità di una sanatoria, da conseguirsi mediante una procedura, afflan-

cata da facilitazioni fiscali, che consenta di ottenere il tramutamento di uno stato di fatto in uno stato di diritto, sostituendo alla procedura ordinaria, lunga e dispendiosa, una procedura breve e meno costosa, tale da consentire con speditezza il riconoscimento di quello stesso diritto di proprietà, che è bensì enunciato dall'articolo 1158 del Codice civile, ma che non sarebbe possibile conseguire ove si dovesse attendere dal proprietario dormiente l'iniziativa del giudizio per la rivendica della sua proprietà, poiché è noto come la legge enunci bensì il diritto, ma non lo renda operante se non attraverso la sentenza, la quale è il titolo che lo dichiara (articolo 2657 del Codice civile)

Sembrò, negli studi all'uopo condotti per iniziativa della consulta regionale ligure della agricoltura, allora presieduta dal compianto collega onorevole Paolo Cappa, che il provvedimento da adottarsi, che i sottoscritti si onorano sottoporre alla vostra attenzione, potesse trovare nella legge 26 agosto 1949, n. 702, quasi un'anticipazione ed indicazione della sanatoria invocata, in quanto detta legge prevede all'articolo 2 che, ove per particolari circostanze manchino gli atti di trasferimento agli attuali possessori di terreni, vengano, ai soli fini delle relative volture, accettati dagli Uffici competenti, in sostituzione di tali atti, atti di notorietà, in esenzione delle imposte di trasferimento, dai quali risulta che il diritto per il quale viene chiesta la iscrizione in catasto, è stato, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 1158 e 1163 del Codice civile, posseduto continuamente per 20 anni dal richiedente. Ma occorre provvedere a consentire una regolarizzazione definitiva, a tutti gli effetti.

Con la proposta di legge che segue, chi è proprietario, e contro il quale non si sia ancora maturata la usucapione a favore del possessore, potrà sempre, facendo opposizione all'istanza di quest'ultimo, provare la sua proprietà, sia con il titolo originario, sia con atti di morte, denunce di successione e con le altre prove previste dalla legge: il suo diritto non verrà pertanto a subire pregiudizio della procedura instauranda.

Chi invece si vanta possessore dovrà, agli effetti dell'usucapione, far constare il possesso pacifico e continuato, con mezzi idonei, non escluso l'atto di notorietà, che valgano a provare uno stato di fatto, cioè il possesso estrinsecantesi in atti di manuale apprensione e di disponibilità *animo domini* da parte di esso possessore.

Mediante il procedimento proposto per il riconoscimento della proprietà, quale è configurato nell'articolo 4 della proposta di legge, si avrà una procedura che, circondata dalla garanzia della più larga pubblicità, consentirà di ottenere dal pretore o dal tribunale competente, con decreto del pretore in mancanza di opposizione, o, quando questa sia stata avanzata, con sentenza passata in cosa giudicata, il titolo di proprietà valido, a tutti gli effetti di legge, per ottenere la trascrizione prevista dagli articoli 2651 e 2657.

A rendere conseguibile il provvedimento dal quale si attende, con la regolarizzazione delle proprietà, l'utile valorizzazione economica delle medesime nello stesso interesse generale, è necessario che le procedure relative ai trasferimenti immobiliari di cui si tratta, abbiano a beneficiare di esenzioni fiscali. A ciò provvede l'articolo 1 della proposta di legge.

Con il medesimo, avuto riguardo al fatto che le zone montane sono tutte considerate zone depresse e che, d'altra parte, comuni non montani sono pure classificati depressi, come facenti parte di comprensori o di bacini montani, si stabilisce che in tutti i comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia l'estensione ed il reddito delle particelle fondiari, e, negli altri comuni, quando la superficie del terreno non superi l'estensione di 10 ettari con un reddito imponibile globale dominicale non eccedente le 36.000 lire, i trasferimenti immobiliari, comunque avvenuti, antecedentemente alla pubblicazione della legge, e che non siano stati debitamente trascritti né regolarizzati agli effetti del bollo e del registro, andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte e altri gravami relativi alle leggi di successione, di bollo, di registro, ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.

La limitazione a 10 ettari ed al reddito imponibile globale dominicale non eccedente le lire 36.000 per i comuni non montani è stata assunta in relazione al disposto delle norme integrative e di attuazione della richiamata legge n. 991.

È superfluo accentuare la indispensabilità, per il raggiungimento dei fini della proposta di legge, dell'agevolazione di cui all'articolo 1, la quale, mentre trova riscontro in varie analoghe disposizioni, come, ad esempio, in quelle previste da diversi allegati al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, limita però la sua efficacia al solo quinquennio decorrente dalla pubblicazione della proposta di legge, per

non rendere troppo gravosa per la finanza la concessione.

L'articolo 3 pone come condizione per fruire delle contemplate esenzioni che il richiedente sia in possesso di un titolo valido, oppure si trovi al pacifico e continuato possesso, da oltre un ventennio, dei terreni per i quali intende ottenere il riconoscimento di proprietà, e che appartenga ad una delle categorie dei coltivatori diretti, dei medi proprietari, dei piccoli proprietari, dei medi allevatori e piccoli allevatori. La condizione di appartenenza ad una di tali categorie, che trova riferimento nell'articolo 4 delle norme integrative e di attuazione della legge 25 luglio 1952. n. 991, viene ritenuta opportuna in considerazione dello spirito della proposta di legge, la quale si propone di rendere possibile ai meno abbienti di conseguire l'intento di consolidare giuridicamente la loro posizione di proprietari.

Poichè questi sono principalmente gli scopi che la proposta di legge si propone: regolarizzare le moltissime posizioni irrego-

lari che si verificano nell'intestazione catastale; rendere possibile ed operante il ricorso ai benefici del credito agrario, altrimenti inutilizzabile; avviare per tal modo ad una lavorazione più razionale e ricca terreni ora spesso trascurati, con beneficio non solo del singolo coltivatore di essi, ma della stessa economia generale.

Con la proposta di legge tale scopo sarà raggiunto, rendendo possibile alle categorie poco abbienti o non abbienti del tutto, che sono proprio quelle che formano la stragrande maggioranza degli aspiranti a regolarizzare la proprietà, di conseguire i benefici considerati dalle leggi agrarie ed in ispecie da quella sulla montagna.

A questi vantaggi si aggiunge, non ultimo, quello di avviare sempre più la nostra legislazione verso la definitiva formazione di quel libro fondiario, specchio fedele dello stato della proprietà, che è nei voti di tutti.

Confidiamo pertanto vorrete onorare del vostro voto la nostra proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

In tutti i comuni classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, qualunque sia l'estensione ed il reddito delle particelle fondiarie, e negli altri comuni, quando la superficie del terreno non superi l'estensione di dieci ettari con un reddito globale dominicale non eccedente le 36.000 lire, i trasferimenti immobiliari, comunque avvenuti, antecedentemente alla pubblicazione della presente legge, e che non siano stati debitamente trascritti né regolarizzati agli effetti del bollo e del registro, andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami relativi alle leggi di successione, di registro, di bollo, ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.

### ART. 2.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo si applicheranno alle procedure che verranno instaurate entro il quinquennio decorrente dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Per fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1 l'interessato dovrà provare:

a) di essere in possesso di un titolo valido, oppure di essere al pacifico e continuato possesso da oltre un ventennio dei terreni per i quali intende ottenere il riconoscimento di proprietà;

b) di appartenere ad una delle seguenti categorie: coltivatori diretti, medi proprietari, piccoli proprietari, medi allevatori e piccoli allevatori.

ART. 4.

L'istanza di riconoscimento di proprietà dovrà inoltrarsi a mezzo di ricorso al pretore competente per territorio e sarà resa nota mediante affissione per novanta giorni all'albo del comune, in cui sono posti i terreni dei quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura, nonché pubblicazione per estratto, per una sola volta, nel *Foglio annunzi legali* della provincia.

Contro la predetta richiesta è ammessa opposizione, da parte di chi vi abbia interesse, entro il termine di 180 giorni dalla scadenza dell'ultimo periodo di affissione. Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza, nei limiti della propria competenza per valore; qualora il valore dei terreni cui l'opposizione si riferisce ecceda tali limiti, rimette gli atti al tribunale competente. Qualora invece non sia fatta opposizione, il pretore provvede con decreto, per il quale si osservano le forme di pubblicità previste dal primo comma.

Contro tale decreto può proporsi opposizione entro il termine di novanta giorni dalla scadenza dell'ultimo periodo di affissione; il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Il decreto pubblicato e non opposto o la sentenza definitiva, passata in giudicato, costituiscono titolo di proprietà a tutti gli effetti di legge.

ART. 5.

Gli atti e tutte le altre formalità di procedura occorrenti ai sensi della presente legge sono esenti da qualsiasi onere tributario.

Restano salvi gli emolumenti dovuti ai notai e ai conservatori.